

OGGETTO: avviso per la formazione e l'utilizzo di un elenco di professionisti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di servizi professionali di importo inferiore ad € 5.000,00 inerenti la gestione degli immobili di proprietà dei Comuni aderenti all'URF - PROROGA

L'Unione della Romagna Faentina (URF), in esecuzione della Delibera di Giunta dell'URF n. 110 del 10.09.2020 avente per oggetto "*Indirizzi su formazione e utilizzo elenco di professionisti ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 di servizi professionali di importo inferiore ad euro 5.000,00 inerenti la gestione degli immobili di proprietà dei Comuni aderenti all'URF*" e della Determinazione del dirigente del Settore Finanziario n. 2643 del 21.10.2020 avente per oggetto "*Approvazione dell'avviso per la formazione e successivo utilizzo elenco di professionisti ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 di servizi professionali di importo inferiore ad euro 5.000,00 inerenti la gestione degli immobili di proprietà dei Comuni aderenti all'URF*" (D.D. di proroga n. 3563 del 18.12.2020), con il presente Avviso rende noto che intende costituire un elenco di professionisti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di servizi professionali di importo inferiore ad € 5.000,00 inerenti la gestione degli immobili di proprietà dei comuni aderenti all'URF.

Tale elenco sarà composto dai soggetti che ne faranno espressa richiesta e saranno ritenuti idonei, attraverso le modalità e nei termini di seguito dettagliati.

Resta ferma la facoltà per l'URF e per i Comuni ad essa aderenti di non ricorrere all'elenco di cui trattasi, bensì di adottare procedure aventi maggiore evidenza pubblica qualora la particolarità/specificità dell'oggetto di affidamento lo richieda, ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento dei Contratti URF.

1) Validità e criteri per la costituzione dell'elenco di professionisti

L'elenco di professionisti avrà validità di 2 anni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, come specificato di seguito.

L'elenco verrà costituito dal Servizio Patrimonio dell'URF in base delle domande validamente presentate (ai sensi del punto 4) dai professionisti (di cui al punto 2). Lo stesso verrà approvato con Determinazione Dirigenziale ed in seguito pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti Internet dell'URF e dei Comuni ad essa aderenti.

L'utilizzo dell'elenco avverrà a cura del Servizio Patrimonio dell'URF.

L'elenco verrà strutturato sulla base della classificazione sotto indicata. I professionisti potranno iscriversi ad uno o più dei seguenti ambiti:

a) svolgimento di attività legate al catasto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti catastali, rilevazioni topografiche al fine dell'individuazione di confini, ecc.)

b) redazione di perizie tecnico-estimative relative al valore di locazione (attiva, passiva) e per operazioni di acquisto/vendita di fabbricati (si prende come riferimento il modello estimale presente sul sito dell'Agenzia del Demanio:

<https://www.agenziademanio.it/opencms/it/Servizistrumenti/Enti-Territoriali-e-altre-pa/>)

c) redazione di perizie tecnico-estimative relative al valore di affitto (attivo, passivo) e per operazioni di acquisto/vendita di terreni

d) redazione di relazione tecnico-integrata

e) redazione di APE (attestato di prestazione energetica)

f) attività di ricerca presso il catasto e la conservatoria.

I servizi sopra elencati potranno essere richiesti per immobili di proprietà di ciascuno dei Comuni aderenti all'URF (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

2) Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione all'elenco

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di professionisti di cui all'oggetto i professionisti in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari a svolgere l'attività specifica per cui richiedono l'iscrizione all'elenco.

I soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all'elenco devono possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali:

- iscrizione all'albo dei professionisti della propria categoria professionale;
- inesistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e/o di qualsiasi altro divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- regolarità contributiva;
- iscrizione all'albo regionale dei certificatori energetici (unicamente per chi presenta domanda di iscrizione per l'ambito "redazione APE").

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto al momento della domanda di iscrizione e verranno verificati in occasione di ogni singolo affidamento.

Non è invece ammessa l'iscrizione di professionisti che abbiano concluso con l'Ente o coi Comuni aderenti contratti di lavoro subordinato, autonomo, o che comunque abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'URF e dei Comuni aderenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto dell'URF o dei Comuni aderenti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 52 c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001).

3) Contenuto della richiesta di iscrizione all'elenco e modalità di presentazione

Nella richiesta di iscrizione il professionista dovrà:

- dichiarare per quali dei servizi indicati intende offrire la propria prestazione professionale;
- presentare dichiarazione sostitutiva del possesso requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- presentare dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- presentare il proprio curriculum professionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere i seguenti documenti:

- domanda di iscrizione all'elenco compilata in ogni sua parte (Modulo 1 allegato al presente Avviso)
- curriculum professionale nel formato curriculum europeo.

La scadenza per la presentazione della richiesta è stata **PROROGATA**. Le domande dovranno pervenire **entro le ore 12 del giorno 31.01.2021** con una delle seguenti modalità:

1) tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Unione della Romagna Faentina – Servizio Archivio e Protocollo, Piazza del Popolo n. 31 – Faenza (RA).

La busta dovrà riportare esternamente l'indicazione del mittente e la seguente dicitura “richiesta di iscrizione all'elenco di professionisti inerente la gestione degli immobili di proprietà dei comuni aderenti all'URF”.

In questo caso farà fede la data di arrivo all'ufficio postale di Faenza;

2) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
pec@cert.romagnafaentina.it

In questo caso faranno fede data e ora della ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata automaticamente dalla casella PEC dell'URF.

Nel caso 1) tutti i documenti consegnati dovranno contenere firma autografa del professionista corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Nel caso 2) tutti i documenti dovranno essere presentanti con firma digitale del professionista o, in alternativa, con firma autografa del professionista corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

4) Formazione, validità e aggiornamento dell'elenco

Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dal Servizio Patrimonio del Settore Finanziario URF successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Qualora la domanda di iscrizione risultasse incompleta o irregolare, l'ufficio competente inviterà il professionista ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione della domanda, comporterà la non iscrizione all'elenco.

I professionisti saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini sopra indicati.

I professionisti ritenuti idonei verranno inseriti nelle sezioni dell'elenco che avranno indicato nella domanda di iscrizione, numerati progressivamente in ordine alfabetico (iniziale del cognome).

Il Servizio Patrimonio dell'URF procederà alla redazione di una sezione dell'elenco per ognuno degli ambiti indicati al punto 1 del presente avviso, che sarà oggetto di approvazione con Determinazione Dirigenziale ed in seguito pubblicati all'Albo Pretorio e sui siti Internet dell'URF e dei Comuni ad essa aderenti.

I soggetti iscritti all'elenco dovranno mantenere aggiornati i dati comunicati in fase di iscrizione e comunicare all'URF ogni eventuale variazione degli stessi. Tale obbligo va assolto entro i 30 giorni successivi al verificarsi delle variazioni.

L'URF effettuerà i controlli necessari a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti in occasione di ogni singolo affidamento.

L'aggiornamento dell'elenco in seguito ad eventuali cancellazioni di cui al punto 6 avverrà a cura del Servizio Patrimonio dell'URF.

5) Utilizzo dell'elenco

L'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare: correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, rotazione e proporzionalità.

Per ogni singola procedura di affidamento verrà inviata richiesta di preventivo a n. 2 professionisti validamente iscritti all'elenco, osservando il criterio dell'ordine alfabetico.

Qualora non fosse presente alcun professionista sotto la lettera selezionata, si passerà alla lettera successiva. Una volta terminato l'alfabeto si riprenderà l'elenco da capo.

Date le caratteristiche standardizzate dei servizi e le condizioni definite dal mercato, l'affidamento di ogni servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016,

confrontando gli importi offerti dai professionisti interpellati al netto degli oneri previdenziali e dell'Iva.

Qualora solo uno dei due professionisti interpellati presentasse preventivo, l'affidamento del servizio avverrà a suo carico.

Qualora nessuno dei due professionisti interpellati presentasse il preventivo richiesto nei termini, verrà inviata nuova richiesta di preventivo ai successivi 2 professionisti iscritti all'elenco secondo i criteri sopra descritti.

Qualora l'importo del preventivo dovesse risultare pari o superiore ad € 5.500,00 l'ente applicherà le procedure ordinarie previste dalla normativa.

Qualora l'importo del preventivo dovesse risultare inferiore ad € 5.500,00 e maggiore/uguale a € 5.000,00 l'Ente si riserva, in alternativa:

- di applicare le procedure ordinarie previste dalla normativa;
- di richiedere al professionista una proposta di miglioramento economico, il cui esito condizionerà le successive modalità di affidamento del servizio.

Qualora per l'Ente si presenti la necessità di richiedere un preventivo comprensivo di più servizi di cui al punto 1 riguardanti il medesimo immobile, verranno interpellati 2 professionisti tra quelli iscritti a tutti gli ambiti di cui ci si intende avvalere.

In osservanza del principio di rotazione, ciascun professionista al quale sia già stata inviata richiesta di preventivo non potrà più essere interpellato fino al termine dello scorrimento dell'elenco oggetto del presente avviso.

Resta ferma la facoltà per l'URF e per i Comuni ad essa aderenti di non ricorrere all'elenco di cui trattasi, bensì di adottare procedure aventi maggiore evidenza pubblica qualora la particolarità/specificità dell'oggetto di affidamento lo richieda, ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento dei Contratti URF.

Non verranno considerati ai fini della rotazione gli inviti rivolti ai professionisti risultanti da procedure di scelta del contraente diverse da quelle regolamentate col presente avviso, così come non verranno considerati ai fini del limite di accumulo gli affidamenti conseguenti a procedure di scelta del contraente diverse dal presente avviso.

Per le casistiche non contemplate dal presente avviso che dovessero presentarsi, il Servizio Patrimonio si riserva la facoltà di adottare soluzioni sulla base dei principi e criteri espressi nel presente avviso ed in ogni caso nel rispetto della normativa.

6) Cancellazione dall'elenco

Automatica – l'URF cancellerà automaticamente dall'elenco i professionisti ivi iscritti nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale, che verranno in ogni caso accertati in occasione in ogni affidamento;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal professionista in sede di iscrizione o di affidamento;
- mancato invio, da parte del professionista, senza giustificato motivo, del preventivo su richiesta dell'Ente per 2 volte consecutive;
- cessazione dell'attività da parte del professionista;
- accertata negligenza o irregolarità da parte del professionista nello svolgimento del servizio affidato;
- risoluzione del contratto di affidamento del servizio;
- rinuncia da parte del professionista all'affidamento del servizio senza giustificato motivo;
- causa pendente tra il professionista e l'URF e/o uno dei Comuni aderenti.

Su richiesta: l'URF cancellerà dall'elenco prima della scadenza di validità dello stesso i professionisti che ne facciano richiesta scritta tramite PEC all'indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it o altro mezzo analogo.

7) Pubblicazione dell'elenco

Il presente Avviso, unitamente ai moduli per la presentazione della domanda di iscrizione – già pubblicato agli Albi Pretori e sui siti dell'URF e di tutti i Comuni ad essa aderenti – verrà pubblicato in questa versione modificata sui siti dell'URF e di tutti i Comuni ad essa aderenti e ne verrà data comunicazione ai principali albi locali di professionisti.

8) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista che dovesse risultare affidatario di servizio assumerà l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative e attuative conseguenti.

E' fatto perciò obbligo all'affidatario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di affidamento del servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti e le transazioni riguardanti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, in Codice Identificativo di Gara (CIG).

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 136/2010 l'affidatario comunicherà il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonché i riferimenti delle persone delegate ad operare sul medesimo. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3 c. 7 della L. n. 136/2010, l'affidatario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'URF.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Ente secondo le norme che regolano la contabilità delle amministrazioni pubbliche, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica l'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,

nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Il professionista dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. n. 136/2010, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della citata legge.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

9) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018 e del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati sarà regolamentato con le seguenti modalità:

- l'Unione della Romagna Faentina è titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dal professionista. I Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina sono contitolari del trattamento;
- i dati forniti dal professionista verranno trattati esclusivamente nell'ambito della formazione e dell'utilizzo dell'elenco di professionisti per il quale si chiede l'iscrizione. I dati personali relativi al professionista saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla formazione e all'utilizzo dell'elenco. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana e saranno conservati nell'archivio dell'Unione della Romagna Faentina ai sensi di legge;
- il professionista, nella sua qualità di interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ha diritto:
 - di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali (art. 15);
 - di chiedere la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei propri dati personali;
 - di chiedere la limitazione di trattamento dei propri dati personali (art. 18);
 - alla portabilità dei propri dati personali (art. 20);
 - di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21);
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Unione della Romagna Faentina è il Dott. Stefano Manzelli (pec@cert.romagnafaentina.it – rdp.privacy@romagnafaentina.it).

Il professionista, relativamente ai dati personali che verranno forniti dall'Unione della Romagna Faentina al fine di essere trattati per le finalità di esecuzione dell'incarico, viene nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e si impegna a:

-
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nell'affidamento;
 - attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione dei dati;
 - rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
 - garantire che i soggetti designati come autorizzati al trattamento dei dati rispettino il principio di riservatezza;
 - non comunicare a terzi né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
 - segnalare tempestivamente al titolare del trattamento i casi di "data breach (violazione dei dati personali)";
 - cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento al termine della prestazione del servizio, salvi obblighi di legge di conservazione.

10) Altre disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente Avviso potranno subire modifiche, le quali saranno rese note esclusivamente con le stesse modalità di pubblicazione dell'Avviso stesso.

E' possibile chiedere chiarimenti o informazioni relativamente al presente Avviso al recapito 0546 691342 (Servizio Patrimonio URF).

il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Randi
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

In allegato:

Modulo 1 – Domanda di iscrizione all'elenco di professionisti